

Direzione Regionale Salute e Politiche Sociali
Area Risorse Farmaceutiche
GR/39/08

Alle Direzioni Generali
delle AA.SS.LL.

Inviata via PEC

Ai referenti per l'assistenza protesica
delle AA.SS.LL.

Oggetto: Assistenza protesica chiarimenti nuovi LEA

Si rappresenta che in virtù di quanto previsto al Comma 3 dall'art. Art. 64 "Norme finali e transitorie" del D.P.C.M. 12/1/2017:

"Le disposizioni in materia di erogazione di dispositivi protesici inclusi nell'elenco 1 di cui al comma 3, lettera a) dell'art. 17, entrano in vigore dalla data di pubblicazione del decreto del Ministro della salute di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottarsi ai sensi dell'art. 8-sexies, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e s.m.i., per la definizione delle tariffe massime delle prestazioni previste dalle medesime disposizioni".

I dispositivi su misura che devono essere garantiti agli assistiti sono quelli contemplati nell'Elenco 1 del DM 332/99 e l'autorizzazione alla successiva fornitura può avvenire trascorso il periodo previsto nell'allegato 2 del DM stesso.

Si ricorda che per tempo di rinnovo si intende il lasso di tempo **minimo** che deve trascorrere tra l'erogazione di un presidio e la successiva autorizzazione alla fornitura da parte della ASL per lo stesso, dopo che il medico prescrittore ne abbia ravvisata l'effettiva necessità per

- a) particolari necessità terapeutiche o riabilitative o modifica dello stato psicofisico dell'assistito, motivando "l'inadeguatezza dell'ausilio in uso e la necessità del rinnovo per il mantenimento delle autonomie della persona nel suo contesto di vita

o verificato

**Direzione Regionale Salute e Politiche Sociali
Area Risorse Farmaceutiche
GR/39/08**

- b) la rottura accidentale o usura, non attribuibili all'uso improprio del dispositivo (in uso), a grave incuria o a dolo, cui consegue l'impossibilità tecnica o la non convenienza della riparazione ovvero la non perfetta funzionalità del dispositivo riparato.

Pertanto il rinnovo della fornitura è comunque subordinato alle verifiche di idoneità e convenienza sopra riportate e certificate dal medico specialista prescrittore.

Si specifica che quanto previsto in merito al rinnovo nella Determinazione regionale n. G16535 del 30 novembre 2017 è riferito ai codici ISO dei presidi su misura del DPCM 12/01/2017.

Si allega poi la nota già inviata in data 30 maggio u.s. sollecitando le Aziende, che ancora non hanno provveduto a fornire riscontro, per consentire la creazione dell'elenco dei medici prescrittori e fornire all'utenza chiare indicazioni in merito alla restituzione dei presidi.

Si chiede inoltre che venga applicato, come già accade per i presidi per stomia e per i cateteri, quanto previsto dai DCA U00189/2014 e U00254/2016 in merito al pagamento delle fatture emesse a fronte delle forniture dei presidi per la prevenzione e il trattamento delle lesioni cutanee al fine di identificare l'esatto presidio erogato e consentirne la tracciabilità. Dovrà quindi essere richiesto ai fornitori, a corredo delle fatture, di produrre l'apposito modulo (allegato 3 al DCA U00189/2014) su cui dovranno essere state apposte le fustelle autoadesive presenti sulle confezioni dei presidi per la prevenzione e il trattamento delle lesioni cutanee pena il mancato pagamento delle stesse.

Cordiali saluti.

Il Dirigente dell'Area
Lorella Lombardozzi



Il Direttore
Renato Botti

Allegati :Determinazione G16535 30/11/2017

Prot. 319303 del 30/05/2017

Allega 3 al DCA U00189/2014

A.C. 23/10/2018